



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 05/04/2012

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 27 marzo 2012, n. 23

Autorizzazione Unica ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, alla costruzione ed all'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 18 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel comune di San Vito dei Normanni (BR), denominato "San Vito dei Normanni";
- nuova stazione elettrica a 150/380 kV della rete di trasmissione nazionale Terna e relativi raccordi di collegamento in entra/esce sulla linea Terna a 380 kV "Brindisi - Taranto N.", da realizzarsi nel Comune di Comune di Latiano (BR), Società: Enel Green Power S.p.A. Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma P. I.V.A. n. 10236451000.

Il giorno 27 marzo 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio

delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- la Giunta Regionale con D.G.R. n. 3029/2010 ha approvato la disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, recependo le nuove "Linee Guida " Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Enel Produzione S.p.A., avente sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125, - P. I.V.A. n. 10236451000, con nota acquisita agli atti in data 02.04.2007 prot. n. 38/3840 ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale di 30 MW, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel comune di San Vito dei Normanni (BR);

- con nota prot. n. 5647 del 10.04.2007 la Società Enel Green Power S.p.A presentava all'Assessorato Regionale all'Ecologia l'Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito da 10 macchine, per una potenza complessiva di 30 MW;

- il Servizio Ecologia della Regione Puglia - Ufficio Via e Politiche Energetiche, con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.64 del 31.01.2008, esprimeva parere favorevole, escludendo dalla valutazione ambientale 7 dei 10 aerogeneratori del progetto per la realizzazione dell'impianto da fonte eolica, con le prescrizioni nella stessa dettate;

gli aerogeneratori ammessi sono quelli aventi le seguenti coordinate (Gauss - Boaga fuso Est):

---

AEROGENE- COORDINATE  
RATORE N. GAUSS BOAGA

---

X Y

---

01 2750214 4501602  
02 2750000 4501115  
03 2750426 4500519  
04 2750020 4500123  
05 2750621 4499961  
07 2751302 4499889  
08 2751425 4499275

---

- ai sensi dell'art. 16 comma 7 della L.R. n. 11/01, così come modificato dalla L.R. n. 17/09, la pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, e quindi in data 01.02.2011 la Società presentava presso l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia l'istanza di proroga del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA di cui alla D.D. n.64 del 31.01.2008;
- l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS del Servizio Ecologia della Regione Puglia in data 01.04.2011, con determinazione dirigenziale n.74, stabiliva "di prorogare per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di scadenza dell'efficacia del provvedimento il parere di esclusione dall'applicazione delle procedure di VIA";
- con parere paesaggistico prot. n. 5298 del 09.04.2008, il Comune di San Vito dei Normanni si è espresso in merito al progetto dell'impianto, certificando "la compatibilità territoriale e paesaggistica del progetto di che trattasi con gli indirizzi di tutela previsti per l'Ambito Territoriale Esteso "C" del PUTT/P entro cui ricade il sito in questione"
- in data 26.03.2009 la Società Enel Green Power S.p.A. comunicava all'Ufficio Energia della Regione Puglia, con nota acquisita al protocollo con n. 3079, il subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla Società Enel Produzione S.p.A., e quindi nello sviluppo e nella realizzazione del progetto eolico nel comune di San Vito dei Normanni, a decorrere dal 01.12.2008;
- la Società Enel Green Power S.p.A. in data 18.05.2009 trasmetteva al Servizio Energia - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota acquisita agli atti prot. n. 5463, copia del progetto definitivo revisionato recependo le modifiche stabilite dalla determinazione dirigenziale dell'Assessorato all'Ecologia, la lettera di asseverazione bancaria del PEF e la dichiarazione bancaria attestante la disponibilità delle risorse finanziarie della Società, propedeutici alla convocazione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della LR 31/08;
- la Società Enel Green Power S.p.A. in data 16.10.2009 trasmetteva al Servizio Energia - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota acquisita agli atti prot. n. 11112, il progetto della stazione elettrica di Latiano vidimato da Terna;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 11656 del 29.10.2009 comunicava agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti, di aver formalmente avviato il procedimento comprensivo sia dell'impianto di produzione da fonte eolica e delle opere di connessione, sia della Stazione Elettrica, evidenziando che "l'esame contestuale di entrambi i progetti è indispensabile al fine di assicurare la piena funzionalità delle opere da autorizzare"; con la medesima nota invitava, inoltre, la Società al deposito presso ciascuna Amministrazione del progetto definitivo adeguato alla D.D. del Settore Ecologia n. 64 del 31.01.2009;
- in data 07.12.2009, con nota acquisita al protocollo della Regione Puglia il 09.12.2009 con n. 13388, la Società dichiarava l'avvenuta trasmissione agli Enti/Amministrazioni interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi di una copia del progetto definitivo dell'impianto in copia conforme a quello depositato, successivamente integrato, presso l'Ufficio Energia, e allegava copia delle lettere di trasmissione;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 14208 del 21.12.2009 convocava la I riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 18.01.2010.  
Acquisiti i pareri di alcuni enti, la riunione si concludeva con la richiesta alla Società di ottemperare alla richiesta di integrazione formulata da alcune amministrazioni. Il RUP si riservava di indire una nuova riunione;
- in data 23.03.2010, con nota acquisita al protocollo con n. 4505, la Società depositava presso lo Scrivente copia delle Relazioni Tecniche Agronomiche relative all'area dell'impianto eolico e in agro di San Vito dei Normanni ed all'area della Stazione Elettrica in agro di Latiano. Le stesse venivano

trasmesse a tutti gli enti coinvolti nel procedimento, così come prescritto nella I riunione della Conferenza di Servizi;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 6475 del 26.04.2010 convocava la II riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 24.05.2010.

Durante la sessione del 24.05.2010, si acquisivano i pareri di enti che non si erano ancora espressi e le osservazioni formulate dalla Proponente in merito ad alcuni di questi;

- in data 26.09.2011, acquisito al protocollo con n.11621, la Enel Green Power SpA trasmetteva all'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia il progetto dell'impianto eolico e delle opere per la connessione alla RTN adeguato alle prescrizioni emerse nel corso della II riunione della Conferenza di Servizi e benestariato da Terna;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 11968 del 05.10.2011 convocava la III riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 21.10.2011, allegando una copia digitale del progetto depositato, unitamente ad una copia del parere espresso precedentemente da ciascun ente, e contestualmente invitava la Società al trasferimento dell'istanza sul portale telematico, non essendo pervenuti tutti i pareri ambientali prescritti entro il 31.12.2010, data di entrata in vigore della DGR 3029/2010, con specifico riferimento alle opere elettriche e, nella fattispecie, alla Stazione Elettrica sita nel comune di Latiano, per la quale era stata nel frattempo individuata una nuova ubicazione.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - con nota prot. n. 1421 del 17.05.2010 esprime parere favorevole per gli aerogeneratori 6 e 7 in quanto in ATE di tipo E e non interessanti ATD; non esprime parere favorevole per gli aerogeneratori 1, 2, 3, 4, 5 in quanto in ATE di tipo C e in contrasto con i relativi indirizzi di tutela (2.02) del PUTT. Inoltre, rilevato che la stazione elettrica è parzialmente interessata da in ciglio morfologico, prescrive il suo spostamento tale da non interessare il ciglio morfologico ivi compresa un'area annessa di almeno 100m.

La Società, in sede di II riunione della Conferenza di Servizio svolta presso l'Ufficio Energia il 24.05.2010, esprimeva le proprie osservazioni in merito al suddetto parere, affermando che "tale parere non è motivato circa la presunta incompatibilità paesaggistica degli aerogeneratori 1, 2, 3, 4 e 5 in quanto ricadenti in ATE di tipo "C" ed inoltre risulta assorbito dai precedenti pareri favorevoli rilasciati dal Comune di San Vito dei Normanni (prot. 5298) del 09.04.2008, nonché da quello del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 21.12.2009 prot. 0020926 espressi sempre per tali ambiti di tutela".

Il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - con nota prot. n. 2993 del 30.03.2011 comunicava all'Ufficio Energia che in data 20.10.2011 veniva sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia - (Servizio Assetto del Territorio), il comune di San Vito dei Normanni e la Società Enel Green Power, con il quale la medesima Società si impegnava a realizzare azioni di mitigazione/compensazione nel Comune interessato, per il riequilibrio ambientale e paesaggistico, così come previsto nella Delibera di Giunta regionale n. 2084 del 28.09.2010. Alla luce di quanto stabilito nel protocollo d'Intesa e della richiesta della Società di rivedere il precedente parere, l'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica esprimeva parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per gli aerogeneratori 1, 2, 3, 4, 6 e 7 e le relative opere di connessione elettrica interna al parco e di collegamento alla sottostazione elettrica con le seguenti prescrizioni:

- lo spostamento della stazione elettrica tale da non interessare il ciglio morfologico ivi compresa un'area di almeno 100 m;
- mitigazione dell'impatto dei lavori in fase di cantiere.

Prescriveva, inoltre, che, a fine ciclo vita dell'impianto, siano messe in atto tutte le possibili precauzioni per il recupero paesaggistico e ambientale dei luoghi.

Della verifica di tali prescrizioni dovranno farsi carico i comuni di San Vito dei Normanni e di Latiano, in quanto soggetti competenti al rilascio del permesso di costruire.

Infine, il Servizio Assetto del Territorio esprimeva parere non favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per "l'aerogeneratore 5, in quanto risulta interessante una componente morfologica del Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico, in particolare una dolina".

L'Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia, con nota prot. 4395 del 05.04.2011, preso atto del parere espresso dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, chiedeva alla Società il "recepimento delle prescrizioni dettate dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio e quindi di rimodulare il progetto in ottemperanza alle stesse."

Il Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - con nota prot. n. 6827 del 01.09.2011 comunicava all'Ufficio Energia che la Società "ha integrato la documentazione con il riposizionamento della stazione elettrica RTN 380/150 kV dalla vecchia posizione (comune di Latiano, Foglio n. 10 p.lle 2, 3, 13) alla nuova posizione (comune di Latiano, Foglio n. 10 p.lle 3, 13). Si precisa nella documentazione che la scelta della nuova posizione oltre a non interessare l'orlo di terrazzo morfologico individuato nella Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Puglia, è stata determinata dall'area di rispetto degli elettrodotti aerei, del metanodotto interrato e della cabina di decompressione (SNAM), della viabilità esistente, dalla presenza della Masseria Sant'Elmi e di un corso d'acqua, nonché dalla morfologia dei luoghi, per minimizzare i movimenti di terra. Infine, si prevede che per ridurre l'impatto visivo viene prevista la piantumazione di una fascia arborea (lunga circa 250 m e larga 10 m) costituita da due filari di ulivi."

"Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici si rileva che, relativamente agli Ambiti Territoriali Estesi - ATE di cui al PUTT/P la stazione elettrica RTYN 380/150 kV riposizionata ricade in parte in Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P e in parte in Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale non sottoposto a tutela diretta dal PUTT/P; dalla documentazione scritto-grafica trasmessa si evince quanto segue: la stazione elettrica RTN 380/150 kV riposizionata non risulta interessata dall'area annessa e di pertinenza di alcun Ambito Territoriale Distinto, sebbene interferisce con il contesto visuale della masseria S. Elmi.

Alla luce di quanto evidenziato, fermi restando gli impegni sottoscritti dalla società nel protocollo d'Intesa, si ritiene di poter esprimere per il nuovo posizionamento della stazione elettrica RTN ubicata a Latiano parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P a condizione che, al fine di mitigare l'impatto visivo della stazione dalla Masseria S. Elmi, si preveda, in luogo della fascia arborea proposta, la piantumazione con ulivi dell'intera porzione ad ovest dell'impianto fino al limite della particella catastale".

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri (URE)/Contenzioso LL.PP. con nota prot. n. 56375 del 16.06.2010 "esprime parere che il progetto possa essere approvato a condizione che si acquisisca preliminarmente la certificazione del comune di Latiano attestante la relativa conformità o compatibilità con il vigente PUG comunale per la costruenda Stazione Elettrica, ovvero che si approvi la eventuale variante urbanistica; si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute".

Successivamente alla trasmissione della documentazione oggetto di discussione della III riunione della Conferenza di Servizi, l'Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n. 56036 del 21.10.2011, rilevato che le indennità da offrire dovranno essere stimate in base al valore venale dell'immobile da espropriare, anziché all'applicativo V.A.M.; che pertanto il progetto dovrà essere corredato da apposita perizia giurata, di stima del valore di mercato degli immobili espropriandi e/o asseverandi e/o occupandi temporaneamente; che occorre acquisire il piano particellare di esproprio che individui in modo chiaro e leggibile i fogli di mappa e tutte le particelle interessate dalle opere; che occorre inoltre acquisire il certificato di conformità o compatibilità delle realizzande opere in variante con il vigente piano

urbanistico comunale, con apposizione del vincolo espropriativo, per le aree da espropriare, si riserva di esprimere parere all'approvazione del progetto in variante successivamente all'acquisizione dei chiarimenti e della documentazione integrativa richiesta.

La Società, in data 29.11.2011, depositava presso il Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale Espropri della Regione Puglia il Piano Particellare di Esproprio dell'opera, costituito da Elaborato Grafico, Elenco Descrittivo, e due distinte perizie giurate (una per il parco eolico nel territorio di San Vito dei Normanni ed una per la S.E. nel territorio di Latiano) inerenti la stima del valore venale dei beni oggetto di asservimento o espropriazione; sottolinea che gli elaborati sono stati aggiornati nella stima del valore dei beni sostituendo il riferimento ai V.A.M. con il valore venale degli stessi; inoltre allega il Certificato di Destinazione Urbanistica.

L'Ufficio Regionale Espropri non ha fornito ulteriori contributi;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive con nota prot. n. 710 del 03.02.2010 esprime il proprio nulla-osta di massima alla realizzazione del progetto in oggetto;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA con nota prot. n. 31336 del 06.04.2010 ribadisce quanto trasmesso con nota prot. n. 74053 del 31.12.2009, comunicando la propria non competenza in merito al progetto dei lavori in oggetto;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Brindisi con nota prot. n. 84110 del 21.10.2011 comunica che, "dall'esame degli atti inviati, sui fondi interessati non insistono colture agrarie assoggettate a vigilanza e tutela, e pertanto per quanto di propria competenza, trattandosi di terreno privo di colture a tutela di legge, non si formalizza alcun rilievo".

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione di Brindisi con nota prot. n. 3969 del 31.12.2009 comunica che le zone in oggetto non risultano sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23. Fa presente, tuttavia, che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate interreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dallo scrivente Servizio.

- ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Brindisi con nota n. 1594 del 15.01.2010 "esprime parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e delle opere connesse giusto rispetto delle seguenti prescrizioni:

- all'atto della realizzazione ed attivazione a regime dell'impianto sia condotta una campagna di monitoraggio acustica tesa ad accertare l'effettiva esclusione di superamento dei limiti di criterio differenziale in periodo di riferimento notturno in relazione al recettore 9. Qualora i risultati di detta campagna, da presentarsi all'Autorità Amministrativa competente in materia di inquinamento acustico (amministrazione comunale) ed ARPA non attestino quanto dichiarato nella valutazione progettuale la società dovrà presentare apposita progettazione di bonifica con indicazione delle opere di mitigazione che si intendono adottare;

- la società dovrà rispettare quanto previsto dalla L.R. 25/2008 in tema di autorizzazioni alla realizzazione di cabine di trasformazione ovvero elettrodotti ai fini dell'eventuale allaccio alla rete nazionale, specificando per le varie componenti dell'impianto il rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003 e l'eventuale applicazione del D.M. 20/5/2008;

- la pulizia del terreno interessato dall'impianto dovrà essere assicurata evitando il ricorso a prodotti diserbanti."

Il parere è stato confermato dall'Agenzia in data 14.05.2010 con nota prot. n. 23807.

In data 20.10.2011, con nota prot. n. 51790, ARPA conferma la valutazione tecnica già espressa, "richiedendo di integrare le prescrizioni già impartite con l'esecuzione di una ulteriore campagna di misura del campo elettromagnetico connesso all'esercizio della stazione RTN e delle opere annesse con particolare riferimento ai recettori sensibili prossimi alle stesse."

- PROVINCIA DI BRINDISI - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti - Ufficio Espropriazioni con nota prot. n. 48585 del 24.05.2010 comunica che "limitatamente alle competenze di questo Ente per la parte concernente le linee elettriche di connessione, considerato che le stesse non si sviluppano su strade di proprietà di questo Ente e, pertanto, non necessitano di alcuna prescrizione preventiva,, si esprime parere favorevole alla loro realizzazione".

- COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI con modulo parere del 18.01.2010 esprime parere favorevole a condizione che si adottino gli accorgimenti necessari al fine di scongiurare ogni forma di inquinamento acustico e che siano ripristinate sia la viabilità che le recinzioni delle proprietà (in particolare: idonea bitumazione di tutte le strade interessate, ricostruzione muri a secco e altri tipi di recinzione).

In data 20.10.2011, con nota prot. n. 13872, conferma il parere favorevole espresso in data 05.06.2007.

- COMUNE DI LATIANO con nota prot. n. 8314 del 21.05.2010, in sede di seconda riunione di Conferenza di Servizi, premesso che l'intervento risulta sottoposto a tutela paesaggistico ambientale secondo quanto previsto dal PUTT, chiede approfondimenti in merito all'impatto ambientale che stabiliscano se le alterazioni conseguenti alla realizzazione dell'opera siano accettabili.

In data 03.10.2011 la società proponente ha inviato al Comune il progetto definitivo della stazione elettrica di Latiano benestariato da Terna.

- ASL BRINDISI - Dipartimento di Prevenzione con modulo parere del 24.05.2010 rilascia parere favorevole a condizione che:

- "vengano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
- Vengano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di ionizzazione acustica;
- Vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela dell'aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera,
- Vengano rispettati i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 08.07.02003;
- Venga acquisito il parere favorevole dell'ARPA Dap di Brindisi.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto con nota Prot. n. 20926 del 21.12.2009 "fa presente che il territorio interessato alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposto alle disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D. Lgs n.42 del 22.01.2004".

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota prot. n. 8114 del 24.05.2010 ribadisce la nota n.632 trasmessa alla Direzione Regionale il 15.01.2010, con la quale evidenziava che "l'area interessata dalle opere in progetto (impianto eolico e cavidotti per il collegamento alla rete elettrica) non presenta aree sottoposte a vincolo archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/04 ma ricade a breve distanza (da 1 a 4 chilometri) da testimonianze archeologiche legate a forme di popolamento antico. Le prospezioni di superficie hanno evidenziato, inoltre, settori con scarsa visibilità del terreno e la presenza sporadica di frammenti ceramici."

Premesso questo, la Soprintendenza "esprime parere favorevole alle opere in progetto alle seguenti condizioni:

- tutti i lavori previsti in progetto che comportano movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, con controllo archeologico continuativo. Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o strutture

archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per eventuali approfondimenti d'indagine.

- Tutte le attività legate al controllo e alle eventuali indagini archeologiche dovranno essere affidate ad archeologi, con adeguata formazione e comprovata esperienza professionale in lavori analoghi, i cui curricula dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio della Soprintendenza, mentre l'esecuzione degli eventuali lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata, per la manodopera, a ditte in possesso di qualificazione SOA OS 25.

- Dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Soprintendenza."

La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con nota prot. n. 15399 del 21.11.2011, valutata l'integrazione alla Carta Archeologica del territorio, inerente la porzione territoriale del Comune di Latiano in cui è prevista la collocazione della Stazione Elettrica, "non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere, alle stesse condizioni riportate nella nota 632 del 15.01.2010".

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Direzione Regionale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli con nota Prot. n. 2654 del 19.05.2010 ribadisce il nulla osta alla realizzazione dell'impianto espresso in data 18.01.2010 con nota n. 265, in quanto la linea elettrica "attualmente" non interessa zone vincolate da titoli minerari. Detto nulla osta è rilasciato a condizione che la Società si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti.

In data 20.10.2011, con nota prot. 4491, la Sezione U.N.M.I.G. di Napoli "conferma, anche per la modifica di ubicazione della Stazione RTN, il N.O. già espresso con nota del 18.01.2010".

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata con nota Prot. n. 13059 del 24.09.2010 rilascia il NULLA OSTA alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica RTN a 150/380 KV collegata in entra/esce sulla linea 380 KV "Brindisi - Taranto N." da realizzarsi in agro di Latiano. "La scrivente rimane, inoltre, in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, la documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione e successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare la prevista verifica tecnica. Sarà cura della scrivente verificare il rispetto, da parte di Enel Green Power Spa, il rispetto di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare il relativo attestato di conformità dell'opera elettrica con le modalità previste nella Procedura" per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3<sup>a</sup> classe.

- Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata con nota Prot. n. 13097 del 28.09.2010 "rilascia il NULLA OSTA PROVVISORIO alla costruzione dell'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il rilascio del consenso alla costruzione dell'intero impianto elettrica sopra citato è subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli eventuali attraversamenti e parallelismi che le linee elettriche potranno determinare con linee Tlc. Tali elaborati, che codesta Società presenterà a questo Ufficio nel più breve tempo possibile, dovranno essere redatti in conformità alle norme vigenti per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne. Prima di eseguire gli scavi per la posa di cavi interrati e/o la costruzione di fondazioni, codesta Società è invitata ad interpellare l'unità operativa Telecom interessata. Il presente NULLA OSTA PROVVISORIO viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla ENEL GREEN POWER SpA in data 29/04/2010 e registrato a PISA senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29/03/1973 e dal D.Lgs. 01/08/2003 n. 259".

- Autorità di Bacino della Puglia con nota Prot. n. 546 del 18.01.2010, acquisiti gli elaborati progettuali relativi all'impianto ed alle opere di connessione e analizzata la documentazione resa disponibile,



comunica che “dalla sovrapposizione delle aree oggetto dell’intervento con la cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 e con le perimetrazioni del Piano d’Assetto Idrogeologico aggiornate con delibera del C.I. n.59 del 18.12.2009 per il territorio comunale di San Vito dei Normanni, si rileva che allo stato attuale, le stesse non sono interessate da alcun vincolo da parte di questa Autorità di Bacino. Si fa presente, tuttavia, che l’area su cui è prevista la realizzazione della Stazione Elettrica RTN è ubicata in prossimità di una depressione morfologica (...). Si fa inoltre presente che uno degli aerogeneratori, indicato con il numero 5 nella tavola 6: “Cavidotti di connessione alla cabina di trasformazione”, ricade all’interno di un’area individuata come dolina dalla sopra citata Carta Idrogeomorfologica. Si suggerisce al RUP di valutare l’opportunità di far de localizzare l’intervento, oppure di richiedere ulteriori indagini al fine di stabilire: l’esistenza e la profondità di eventuali cavità (...); che l’opera non interferisca in alcun modo con la presenza di inghiottioi.”

In data 02.03.2010, con nota acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 3189 del 24.03.2010, è stata trasmessa ad Autorità di Bacino lo “Studio idraulico idrologico” e un “Approfondimento indagini geologiche in corrispondenza dell’aerogeneratore n.5”; l’Ente, con nota n. 6351 del 21.05.2010, dichiara di ritenere tale documentazione redatta “con criteri qualitativi non idonei a definire in modo affidabile la pericolosità delle aree interessate dalle opere di progetto” ed inoltre, relativamente all’aerogeneratore n.5, ha “demandato al tecnico incaricato dei necessari approfondimenti successivi in fase esecutiva, la verifica della presenza di cavità sottostanti”.

La Società, durante la II sessione della Conferenza di Servizi, dichiarava che “lo studio di cui trattasi è stato condotto con metodo semplificato, segnatamente previsto dal PAI nel caso in cui le condizioni idrauliche sono prive di complessità, come in effetti l’indagine di campo ha accertato per la fattispecie in esame”.

L’Autorità di Bacino della Puglia, acquisita la documentazione relativa alla diversa ubicazione della Stazione Elettrica, con nota prot. n. 12052 del 20.10.2011 esprime il parere con il quale comunica che “dalla sovrapposizione delle aree oggetto dell’intervento con la cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 e con le perimetrazioni del Piano d’Assetto Idrogeologico aggiornate al 13.09.2011, si rileva che allo stato attuale, le stesse non sono interessate da alcun vincolo da parte di questa Autorità di Bacino. Si fa presente, tuttavia, che a seguito di recenti studi effettuati (...) è emerso che alcuni interventi sono ubicati in prossimità di un’asta del reticolo idrografico non riportata su I.G.M., che individua una via preferenziale di deflusso delle acque. In particolare:

- la strada interpodereale di cui è previsto l’adeguamento, attraversa la suddetta asta del reticolo idrografico, ma non sono stati forniti dettagli che descrivano la soluzione tecnica adottata per questa interferenza;
- dagli elaborati trasmessi non è possibile evincere se la strada di accesso all’area della stazione RTN di nuova costruzione, e tutti i sostegni dei raccordi alla RTN esistente, di cui è prevista la realizzazione o la demolizione e ricostruzione, sono in sicurezza idraulica.”

La Società, durante la III sessione della Conferenza di Servizi, dichiarava che “sulla strada interpodereale di cui trattasi non è previsto alcun intervento, mantenendo inalterata la strada esistente” e depositava un elaborato grafico relativo all’adeguamento delle strade. Tale elaborato firmato digitalmente, acquisito via pec dall’Ufficio Energia e Reti Energetiche della Regione Puglia con prot. n. 13410 del 10.11.2011, è stato trasmesso ad Autorità di Bacino con pec del 10.11.2011.

In seguito ad una richiesta di chiarimenti fatta dall’Ufficio Energia e Reti Energetiche ad AdB via pec il 16.12.2011, relativamente alla possibilità che “lo studio idrologico ed idraulico aggiuntivo ed i relativi elaborati progettuali indicati nel parere del 20.10.2011 possono essere applicati quale prescrizioni in fase esecutiva, da ottemperare a valle del rilascio dell’Autorizzazione Unica”, l’Autorità di Bacino, con nota 14659 del 27.12.2011, comunica che, “atteso che le aree oggetto dell’intervento allo stato attuale non sono interessate da alcun vincolo (...), nulla osta da parte di questa Autorità acchè venga seguita la procedura indicata nella pec che si riscontra”,

- Consorzio per la Bonifica di Arneo con nota prot. n. 251 del 15.01.2010, confermato con nota prot. n. 4953 del 17.11.2011, comunica che “sulla base degli elaborati grafici di progetto trasmessi da Enel Green Power SpA non emergono motivi ostativi, per quanto di competenza del Consorzio, alla realizzazione dell’impianto.”

- Comando Militare Esercito “PUGLIA” con nota Prot. n. 11246 del 21.06.2010 concede “il NULLA OSTA di Forza Armata subordinatamente all’effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell’area in questione, comunicando a questo Comando l’avvenuta effettuazione degli stessi”.

In data 20.10.2011 con nota prot. n. 12860, in relazione alla variante progettuale, il Comando concede il NULLA OSTA, specificando che “non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica”. Evidenzia, quindi, alla società “l’esistenza del rischio di presenza di ordigni bellici interrati (...) rappresentando che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica, per la cui esecuzione dovrà essere presentata apposita istanza all’ufficio BCM del 10° reparto Infrastrutture di Napoli”.

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto con nota prot. n. 51997 del 27.09.2009 “rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico e delle ulteriori opere connesse indicate in argomento. Si ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l’esigenza che la Società interessata provveda alla installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall’Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l’identificazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota.”

In data 13.10.2011, con nota prot. 26633, il Comando in Capo informa che “non si intravedono motivi ostativi alla rilocalizzazione della Stazione Elettrica di trasformazione 150/380 Kv”.

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. / III Regione Aerea con nota Prot. n. 12231 del 08.03.2010 “rilascia il nulla osta dell’AM., per gli aspetti demaniali di competenza dello scrivente, alla realizzazione dell’opera. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio in riferimento “b”.”.

- ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile con nota Prot. n. 0023327/DIRIGEN/AOC del 02.04.2010 comunica che, considerate le osservazioni di ENAV e C.I.G.A., “il parco eolico non interferisce con superfici aeronautiche di interesse aeroportuale ma superando di oltre 100 metri la quota del terreno costituisce comunque ostacolo alla navigazione aerea, ai sensi del Cap. 11 paragrafo 11.1.3 del Regolamento Enac per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti e pertanto è soggetto a segnalazione secondo quanto di seguito riportato:

- segnaletica diurna: le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande rosse, bianche e rosse di m. 6 l’una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m delle pale stesse. Quanto sopra è richiesto per gli aerogeneratori che superano in totale (comprese le pale) i 100 m di altezza e le cui pale siano di lunghezza superiore ai 30 m. Se le pale sono di dimensione uguale o inferiore a 30 m, la verniciatura sarà limitata ad un terzo della lunghezza stessa delle pale (divisa in tre fasce rossa, bianca e rossa). La manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene.

- segnalazione notturna: le luci dovranno essere posizionate all’estremità della pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare la stessa solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione per un arco di cerchio di 30° circa. Codesta Società potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l’ostacolo in sommità, come ad esempio l’utilizzo di luci di sommità da installare sull’estradosso delle navicelle del rotore. In tal caso dovrà essere comunicato a questo Ente la relativa proposta che sarà

oggetto di specifica valutazione. Dovrà essere prevista a cura e spese di codesta Società una procedura manutentiva che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della prevista vita utile.

Inoltre dovrà essere comunicata almeno 90 giorni di anticipo la data di inizio e la data di fine lavori con un anticipo di almeno 30 giorni alla Direzione Aeroportuale di BARI BRINDISI, all'ENAV e all'AERONAUTICA MILITARE C.I.G.A. ai fini della pubblicazione in AIP e per la comunicazione della attivazione della richiesta procedura manutentiva che andrà trasmessa allo scrivente Ufficio. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori dovranno pervenire i dati definitivi al progetto contenente: coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS - 84 di ogni aerogeneratore; altezza massima dell'aerogeneratore (torre + raggio pala); quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota del terreno); eventuale segnaletica ICAO, (diurna e notturna) adottata, secondo quanto previsto da ENAC. Infine, qualora codesta Società ritenga opportuno, al fine di limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori contenendo al contempo l'impatto ambientale potrà presentare uno studio aeronautico che identifichi gli ostacoli più significativi. Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta alla realizzazione del suddetto parco eolico corredato con le predette prescrizioni."

In data 02.11.2011, con nota prot. 0140950/IOP, in relazione alla modifica di ubicazione della stazione, conferma il parere precedentemente trasmesso, evidenziando che "ogni ulteriore apprestamento per la segnalazione cromatica e luminosa del collegamento della stazione RTN alla linea elettrica, finalizzato alla riduzione del rischio aeronautico derivante dalla pratica di volo a vista, dovrà essere desunto dal cap. 4.11 del Regolamento ENAC per la costruzione ed esercizio degli aeroporti."

- Acquedotto Pugliese S.p.A. con nota prot. n. 52616 del 26.04.2010, comunicava che "il percorso di posa del cavidotto relativo all'impianto a farsi interferisce con una condotta di adduzione denominata "Vecchia Diramazione Ceglie Brindisi" (Dn in cemento). Per tanto premesso si dichiara che nulla osta ai lavori di posa del cavidotto a farsi purché questo avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Che l'attraversamento della condotta diramazione "Vecchia Ceglie Brindisi" (Dn in cemento), avvenga in sottopasso alla stessa con un franco di almeno 50 cm dalla generatrice inferiore della condotta;
- Che siano posti in essere le protezioni e le segnalazioni del corretto posizionamento dell'elettrodotta, al fine di prevenire, in occasione di lavori sulle condotte ed in vicinanza dei cavi, contatti accidentali con gli stessi;
- Che codesta Società stipuli un apposito atto di convenzione con la Direzione Acquisiti, Logistica e Contratti/Area Patrimonio di Acquedotto Pugliese Spa con sede in Bari alla quale la presente è diretta per conoscenza."

- SNAM Rete Gas con nota Prot. n. 53 del 22.01.2010, rilevata l'interferenza delle opere elettriche con l'Area Impiantistica "A26 di Latiano" e con i seguenti metanodotti:

Palagiano - Brindisi DN 450 (18") - 70 bar

Palagiano - Brindisi Sud DN 1050 (42") - 75 bar

Turi - Latiano DN 500 (20") - 75 bar

"esprime la necessità di richiedere ulteriore documentazione ai fini del rilascio di un parere".

Terna SpA, con nota prot. 2454 del 02.03.2010, afferma che "sarà cura di questa Società, che realizzerà le proprie opere elettriche, a autorizzazione alla costruzione e esercizio ottenuta, inoltrandoVi il progetto esecutivo dell'interferenza per la dovuta regolarizzazione comprendente, se riscontrata ai sensi della CEIO 304-1, anche le eventuali misure di mitigazione della stessa (...). Nello stesso contesto saranno regolate le modalità di esecuzione delle mitigazioni, se necessarie, da apportare ai Vs impianti."

SNAM Rete Gas con nota Prot. n. 705 del 21.05.2010 comunica il "benessere al progetto presentato da Enel Green Power SpA, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- che venga redatto, come da impegno espressamente assunto dalla Società Terna S.p.A. proprietario

responsabile della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica ad alta tensione, lo studio per la regolarizzazione delle interferenze elettromagnetiche (in rif. alla Norma CEI 304-1) segnalate nella Ns Lettera Prot.n.53 del 22.01.2010, relative alla realizzazione della stazione elettrica RTN a 150/380 kV collegata in Entra/Esce sulla linea 380 kV "Brindisi-Taranto N." da realizzarsi in agro di Latiano (Br);

- gli interventi di mitigazione necessari sia alle condotte che agli impianti di proprietà Snam Rete Gas S.p.A., che si rendessero necessari a seguito del suddetto studio, dovranno essere eseguiti prima della messa in esercizio degli impianti in oggetto e saranno a carico dell'interferente.

In particolare con riferimento alla documentazione trasmessa da Enel Green Power SpA, con i relativi elaborati grafici allegati, Vi informiamo che oltre alle eventuali interferenze elettromagnetiche da verificare con Terna S.p.A., risultano anche le seguenti interferenze:

- n°3 attraversamenti per la posa dei cavidotti elettrici di MT a 20 kV:
- n° 2 nel foglio 10 part. 2 Comune di Latiano,
- n° 1 a confine del foglio 77 e 73 in Comune di San Vito dei Normanni, sulla strada Comunale Santeramo - Jacucci,
- circa 900 mt di stretto parallelismo con Ns metanodotti nel fg 10 part.2, 3, 13, 12 Comune di Latiano;
- adeguamento della viabilità esistente e la realizzazione di nuove viabilità al servizio delle opere in progetto.

Precisando che:

- i Ns. metanodotti, in pressione ed esercizio, sono disciplinati dalle vigenti norme di sicurezza di cui al D.M. del 17 Aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale non superiore a 0,8", e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali;

- i fondi attraversati dalle ns. condotte, sono gravati da regolare servitù di metano dotto che prevede - tra l'altro - la possibilità per Snam Rete Gas di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere ad una distanza inferiore, misurata dall'asse della tubazione di:

1. metri 19,50 dal met.tto Palagiano - Brindisi DN 450 (18");
2. metri 20,00 dal met.tto Palagiano - Brindisi Sud DN 1050 (42");
3. metri 19,50 dal met.tto Turi - Latiano DN 500 (20");

con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Il nostro benessere è anche vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche:

- il basamento, la torre/il palo di sostegno degli aerogeneratori, la piazzola per la manutenzione e l'eventuale trasformatore a terra collegato alla linea di trasmissione elettrica dovranno essere ubicati esternamente alle fasce asservite, ivi comprese la proiezione delle pale, che non dovrà ricadere all'interno delle fasce di servitù, così come le nuove strade di servizio agli impianti;

- ogni Vs attività in prossimità del Ns metanodotto dovrà essere preceduta da un rilievo eseguito a cura ed in presenza di Snam Rete Gas; il rilievo del metanodotto, verbalizzato tramite redazione di apposito "verbale di picchettamento", sarà eseguito per evidenziare, con la dovuta accuratezza, la posizione, il tracciato e la profondità di posa della stessa;

- nell'attraversamento tra i Vs cavidotti elettrici da 20kV ed i Ns metanodotti, trattandosi di incrocio in sovrappasso, i Vs. cavi di segnale non dovranno essere contenuti in tubo portacavo per almeno 6 metri (3 metri da entrambi i lati dei metanodotti attraversati) o comunque non meno del doppio della profondità di posa dei metanodotti, e la distanza minima tra l'estradosso inferiore dei cavi e l'estradosso superiore dei Ns metanodotti non dovrà essere inferiore a 0,50 m;

- la rete di terra del cavidotto, costituita da una corda di rame nudo, in corrispondenza dell'attraversamento con i Ns. metanodotti dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza

di almeno 12 metri (6 metri da entrambi i lati del metanodotto);

- eventuali altre opere accessorie al Vs. impianto, quali, pozzetti, cabine di trasformazione ecc.. dovranno essere posti fuori della fascia di servitù dei metanodotti;

Resta inteso che i Vs lavori nei tratti interferenti i Ns metanodotti, ivi compreso il transito di mezzi pesanti, dovranno essere preventivamente concordati con il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Bari (tel. 0805057390), che fornirà la necessaria assistenza con proprio personale. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere definite e verbalizzate le procedure di esecuzione dei lavori con il Centro Snam Rete Gas di Bari; contestualmente Vi sarà consegnato il "Verbale dei rischi specifici" per rendere edotto ai fini della sicurezza tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra, in vicinanza dei Ns metanodotti. In particolare nel caso di transito di mezzi di trasporto eccezionale su strade non asfaltate attraversate dai Ns metanodotti l'interferente dovrà prevedere di porre in opera, a sua cura e spese, una soletta realizzata con beole in e.a. (spessore 20 cm. con rete elettrosaldata) delle dimensioni pari alla larghezza di almeno 2 metri e per una lunghezza di almeno 3 metri a monte e a valle del Ns metanodotto (lo scavo per la posa della soletta non dovrà superare i 20 cm di profondità).

Inoltre, Vi comunichiamo che, qualora la società interferente dovesse disattendere anche solo una delle condizioni sopra esposte, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo - di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, Snam Rete Gas S.p.A. si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione dei lavori in Oggetto.

Qualora siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare l'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti metanodotti."

- Terna SpA con nota Prot. n. 6891 del 24.05.2010 conferma che "il progetto delle opere della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) necessarie per la connessione, consistenti in una nuova stazione elettrica RTN 380/150 kV da collegare in entra - esce alla linea a 380 kV "Brindisi - Taranto N." e relativi raccordi a 380 kV è rispondente ai requisiti tecnici di Terna", convalidando quanto già espresso in sede di riunione di Conferenza di Servizi durante la quale, con modulo parere, esprimeva "il parere tecnico positivo di rispondenza del progetto delle opere di rete connesse ai requisiti tecnici degli impianti della rete elettrica di trasmissione nazionale".

Terna SpA, acquisite in data 08.09.2011 le integrazioni al progetto delle opere di connessione alla rete dell'impianto in oggetto, che recepisce le prescrizioni del Servizio Assetto del Territorio, con nota prot. n. 15929 del 12.10.2011 comunica "che tale documentazione è risultata rispondente ai requisiti tecnici RTN di cui al Codice di Rete".

RILEVATO che:

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_159 n. 14703 del 12.12.2011 procedeva alla pubblicazione di "avviso d'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 10 della L.R. 3/05 e ss.mm.ii., e invitava la Società alla pubblicazione su due quotidiani dell'avviso di avvio del procedimento suddetto;

- In data 16.12.2011 la Società Enel Green Power SpA provvedeva alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità

su due quotidiani;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO\_159 n. 1019 del 03.02.2012 comunicava di aver concluso il procedimento positivamente; per effetto del parere paesaggistico pervenuto nel corso del 2011, pervenuto in data successiva al 31.12.2010, il procedimento è soggetto alle disposizioni della DGR n.3029 del 30.12.2010; il suddetto parere si configura, infatti, come parere ambientale prescritto ai sensi della nota prot. n.514 del 05.07.2011 della Conferenza di Direzione della Regione Puglia

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. AOO\_159 n. 1019 del 03.02.2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

• un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 6 aerogeneratori della potenza complessiva di 18 MW, ubicati nel Comune di San Vito dei Normanni (BR), posizionati secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

---

AEROGENE- COORDINATE  
RATORE N. GAUSS BOAGA

---

X Y

---

01 2750214 4501602

02 2750000 4501115

03 2750426 4500519

04 2750020 4500123

07 2751302 4499889

08 2751425 4499275

---

e delle seguenti opere connesse:

• opere di utenza connesse e delle infrastrutture utente indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso sino al suo collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della nuova Stazione RTN Terna 380/150 kV;

• opere della rete connesse consistenti in una nuova Stazione Elettrica a 380/150 kV della Rete di Trasmissione Nazionale Terna e relativi raccordi di collegamento in entra-esce sulla linea Terna a 380 kV "Brindisi - Taranto Nord", ubicata in agro di Latiano (Fg n. 10, part.lla n. 3, 13);

- in data 20.02.2012 la società Enel Green Power SpA ha sottoscritto l'Atto Unilaterale d'Obbligo nei

confronti della Regione Puglia e del comune di San Vito dei Normanni, come previsto ai sensi del punto 4.1 alla D.G.R. N.3029/10;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 28.02.2012 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 13565;

- La Società, con nota acquisita al prot. n. 1532 del 20.02.2012, ha depositato:

- n. 5 copie del progetto definitivo;

- la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ed il legale rappresentate della Società attestano che il progetto di che trattasi è conforme a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo ed è adeguato a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso e con la quale si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;

- la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;

- la ricevuta del bonifico bancario effettuato dalla Società in favore della Regione Puglia, in ottemperanza a quanto previsto al punto 4 - comma 3 alla DGR 3029/2010 relativo agli oneri per il monitoraggio.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in cinque copie dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 23 del 27 marzo 2012 agli atti del Servizio, sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, arch. Raffaella Di Terlizzi, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010, per la realizzazione ed esercizio di

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza totale pari a 18 MW, come innanzi descritto, ed ubicati nel Comune di Comune di San Vito dei Normanni (BR)

- opere di utenza connesse e delle infrastrutture utente indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso sino al suo collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della nuova Stazione RTN Terna 380/150 kV;

- opere della rete connesse consistenti in una nuova Stazione Elettrica a 380/150 kV della Rete di Trasmissione Nazionale Terna e relativi raccordi di collegamento in entra-esce sulla linea Terna a 380 kV "Brindisi - Taranto Nord", ubicata in agro di Latiano (Fg n. 10, part.II n. 3, 13).

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

## DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Enel Green Power S.p.A., avente sede legale in Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma P. I.V.A. n. 10236451000, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 6 aerogeneratori della potenza complessiva di 18 MW, ubicati nel Comune di San Vito dei Normanni (BR), posizionati secondo le seguenti coordinate geografiche (Gauss - Boaga fuso Est), espresse in tabella:

---

AEROGENE- COORDINATE  
RATORE N. GAUSS BOAGA

---

X Y

---

01	2750214	4501602
02	2750000	4501115
03	2750426	4500519
04	2750020	4500123
07	2751302	4499889
08	2751425	4499275

---

e delle seguenti opere connesse:

- opere di utenza connesse e delle infrastrutture utente indispensabili alla costruzione ed all'esercizio



dell'impianto stesso sino al suo collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della nuova Stazione RTN Terna 380/150 kV;

- opere della rete connesse consistenti in una nuova Stazione Elettrica a 380/150 kV della Rete di Trasmissione Nazionale Terna e relativi raccordi di collegamento in entra-esce sulla linea Terna a 380 kV "Brindisi - Taranto Nord", ubicata in agro di Latiano (Fg n. 10, part.ile n. 3, 13).

#### Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### Art. 4)

La Società Enel Green Power S.p.A. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Si prescrive, inoltre, alla Società di fornire all'Ufficio Energia e Reti Energetiche gli strati informativi identificativi di cui al punto 4.1.1 delle Istruzioni Tecniche allegate alla D.D. n. 1 del 03.01.2011 entro 60 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica;

#### Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

#### Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto eolico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

#### Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n.3029/2010;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con la D.G.R. n.3029/2010.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 ed ai sensi dell'art.2 comma 2.2 lett. s) della Delibera di Giunta Regionale n.3029/2010;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole;
- a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e ai Comuni competenti.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 31 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Giuseppe Rubino

---